



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di dell'Università di Foggia (di seguito denominato "Dipartimento di UNIFG") codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 98/91, nella persona del Direttore..... domiciliato per la carica presso _____.

E

Il Dipartimento dell'Università (di seguito denominato) codice fiscale n., con sede legale, nella persona del Prof. , domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

PREMESSO CHE

- L'Università di Foggia attraverso il proprio Dipartimento di _____ è impegnata in molteplici settori di ricerca di
- L'Università di
- E' comune interesse delle due parti formalizzare e sviluppare una collaborazione scientifica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra, per il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Il Dipartimento di UNIFG e quello di confermano la volontà di collaborare nella realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione nel campo della per

ART. 3

Sono nominati Responsabili Scientifici del presente accordo:

- per il Dipartimento di UNIFG il Prof

- per il Dipartimento di il Prof

ART. 4

Le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche e proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza ONERI per le istituzioni dipartimentali.

ART. 5

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti, con modalità da concordare separatamente da parte dei responsabili scientifici del Dipartimento di UNIFG (Prof.) e del Dipartimento di (Prof.), potranno definire specifici programmi di ricerca che, di volta in volta, dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

ART. 6

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

ART. 7

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

ART. 8

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell'altra Parte.

ART. 9

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di anni. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato per pari durata se non disdetto da una delle parti a mezzo p.e.c. almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì.....

Dipartimento di

.....

Il

Direttore.....

.....

Prof.

.....

.....

Dipartimento di

.....

Il

Direttore.....

.....

Prof.....

.....